SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2269

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI ORIO, PAPPALARDO, TORLONTANO, *STANISCIA, SCRIVANI e ORLANDO*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1995

Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema universitario italiano ha conosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 una stagione di riforme e di sperimentazione di nuovi modelli organizzativi i cui obiettivi sono in parte divenuti realtà e in parte ancora inattuati.

Tra i punti più controversi, e recentemente assurti purtroppo per taluni casi anche a cronaca giudiziaria di rilevanza nazionale, rimane certamente la materia dei concorsi per il reclutamento della docenza. Argomento, va da sè, estremamente delicato, sia per l'oggettiva difficoltà nello stabilire criteri assoluti di valutazione e giudizio; sia per l'ovvia necessità che sia lo stesso sistema universitario al suo interno a garantire questo processo, con il rischio di abusi e storture; sia, infine, per la cronica ristrettezza di risorse che il nostro Paese dedica all'attività di ricerca, che limita di molto le possibilità di investimenti nel mondo universitario e genera situazioni di scarso dinamismo per lo sviluppo degli Atenei e per i percorsi accademici soprattutto dei più giovani ricercatori.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nel sancire l'articolazione della docenza universitaria in due fasce di professori di ruolo (con unicità di funzione e diverso livello di maturità scientifica) e in una fascia di ingresso nel sistema (ruolo dei ricercatori), aveva previsto un meccanismo concorsuale strettamente funzionale ad un lento e armonico sviluppo delle sedi universitarie, meccanismo articolato nella individuazione dei ruoli da bandire (operazione riservata ai singoli Atenei) e nella successiva proclamazione di un numero di vincitori di concorso pari al numero dei posti banditi.

Tale meccanismo poteva assicurare un corretto equilibrio del sistema solo a condizione che venisse garantita l'assoluta regolarità della cadenza delle tornate concorsuali, nel quadro, all'epoca previsto dal legislatore, di un armonico sviluppo dell'attività di ricerca e di una crescita sempre maggiore di poli culturali scientifici, tecnologici e didattici sull'intero territorio nazionale.

In realtà, nessuna delle precedentemente indicate condizioni ha mai trovato effettiva realizzazione, con la conseguenza inevitabile che il numero assolutamente esiguo di concorsi banditi ha creato un numero enorme di ricercatori e professori associati con scarsissime e, talora nulle, possibilità di carriera anche sul medio-lungo termine, congestionando e paralizzando il sistema universitario, frustrando drasticamente la motivazione all'impegno accademico di buona parte dei docenti.

La situazione creatasi esige interventi legislativi urgenti e di immediata efficacia.

Altro aspetto che necessita di una revisione sostanziale è la definizione di alcuni criteri in materia di valutazione e giudizo sulle qualità scientifiche, che da un lato salvaguardi la necessaria autonomia e sovranità culturale del sistema universitario, a nostro avviso da difendersi contro ogni velleitario accenno demagogico di controllo aziendalistico, e dall'altro però assicuri trasparenza e oggettività di giudizio, restituendo credibilità anche a livello scientifico internazionale.

Il presente disegno di legge è dunque ispirato alla realizzazione degli obiettivi sopra descritti, e si articola organicamente in sette punti di seguito illustrati.

L'articolo 1 sancisce il principio che ciascun Ateneo, nella sua autonomia - che è anche autonomia di risorse - possa stabilire un organico di docenti funzionale alle sue necessità scientifiche e didattiche, prevedendo la possibilità di modificarlo a discrezione sulla base della propria programmazione.

L'articolo 2 introduce il primo elemento di profonda innovazione: il meccanismo dell'idoneità nazionale alla docenza, il cui obiettivo è lo sblocco dell'attuale situazione di paralisi del sistema delle carriere accademiche, riconoscendo a ciascuno il diritto a poter essere valutato sulla propria capacità *scientifica e didattica indipendentemente* dalla disponibilità di ruoli nel proprio settore disciplinare.

L'articolo 3 fissa in sette commi i meccanismi relativi a giudizi di idoneità, e orienta i concorsi verso una maggiore trasparenza e oggettività prevedendo: tempi certi per i bandi delle tornate di idoneità e per la conclusione dei lavori da parte delle commissioni; definizione *a priori* dei criteri di valutazione da parte delle commissioni; limitazione nel numero di titoli valutabili; elementi e tempi certi per la ricusazione di commissari e per ricorsi avverso le decisioni delle commissioni.

L'articolo 4 fissa i criteri con i quali i singoli atenei possono chiamare i docenti iscritti nelle liste di idoneità nazionale, assicurando anche in questo caso tempi certi e regolarità di *turn-over* sulle cattedre disponibili.

L'articolo 5 sancisce il principio della verifica permanente della produttività scientifica e didattica dei professori universitari, che in primo luogo implica la conferma nel ruolo dopo due o quattro anni, in secondo luogo vincola alla produttività stessa i finanziamenti e le risorse rese disponibili dallo Stato agli atenei.

L'articolo 6 interviene sui concorsi per ricercatore universitario, modificando la composizione delle commissioni. Si tende, inoltre, a prevedere una adeguata immissione di giovani nel ruolo di ricercatore e a valorizzare il titolo di dottore di ricerca, oggi difficilmente spendibile sul mercato del lavoro, nel percorso della carriera accademica.

L'articolo 7 propone delle norme che tendono a far sì che il nostro Paese si doti di un sistema di valutazione dell'efficienza ed efficacia dei singoli atenei.

L'articolo 8, infine, prevede l'abrogazione delle norme in contrasto con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Organico di Ateneo)

1. L'organico dei professori di ruolo di ogni Ateneo si articola in posti di professore di I fascia e posti di professore di II fascia. Tale organico viene stabilito dal Senato accademico in sede di redazione del programma di sviluppo dell'Ateneo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 o in altra motivata circostanza o disponibilità.

Art. 2.

(Concorsi a professore universitario di ruolo)

1. I concorsi a professore universitario di ruolo di I e di II fascia sono effettuati in due fasi:

a) giudizio di idoneità nazionale;
b) chiamata da parte delle Università.

Art. 3.

(Giudizi nazionali di idoneità)

1. I giudizi di idoneità sono banditi ogni due anni, ad anni alterni per ciascuna fascia e distinti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Possono partecipare alle sessioni di abilitazione i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti fissati dal bando che non abbiano partecipato alla precedente sessione relativa alla stessa fascia e allo stesso settore scientifico-disciplinare.

2. Contestualmente al bando, il Consiglio universitario nazionale stabilisce per ogni settore scientifico-disciplinare i titoli valutabili dalle commissioni di idoneità, precisando il numero massimo di pubblicazioni

presentabili. Ai fini della formazione del giudizio di idoneità, ciascun candidato può presentare un elenco ragionato di ulteriori pubblicazioni, di titoli accademici, di servizio, e, solo per l'idoneità alla II fascia, di certificazioni dell'attività didattica svolta.

3. Ciascuna commissione di idoneità è costituita, per la I fascia, da cinque professori ordinari, e per la II fascia, da tre professori ordinari e due professori associati, prevedendo un ugual numero di supplenti. L'elettorato passivo e attivo per la formazione della commissione compete ai professori del settore scientifico-disciplinare interessato. Nel caso in cui il numero di docenti di un settore sia insufficiente ad assicurare il numero richiesto di commissari, il Ministro dell'università e dalla ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, può nominare fino ad integrazione docenti di settore affine o professori universitari di settore uguale o affine di Paesi dell'Unione europea.

4. La commissione deposita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, i criteri di giudizio adottati prima di procedere all'esame dei *curricula* dei candidati, ed è tenuta a concludere i lavori entro sei mesi; in difetto, la commissione decade ed è automaticamente costituita una nuova commissione composta dai membri supplenti.

5. Costituiscono motivi di ineleggibilità al ruolo di commissario: l'aver presentato domanda per giudizio di idoneità nella stessa tornata concorsuale o in quella precedente; il far parte di altra commissione di concorso ancora attiva o l'aver fatto parte di commissione dello stesso tipo nella precedente tornata di giudizi di idoneità. Una deroga alla disposizione del presente comma è ammessa nel caso di appartenenza a settori scientifico-disciplinari il cui numero di docenti non sia sufficiente ad assicurare il numero di commissari previsto dalla presente legge.

6. Al termine dei lavori la commissione di idoneità stila una lista di idonei, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, che mantiene la sua validità per i sei anni accademici successivi

alla pubblicazione, ai fini della chiamata di cui alll'articolo 4. Il Ministero rilascia a ciascun candidato copia conforme del giudizio individuale stilato dalla commissione, da presentare alle Università per le successive chiamate. Contro gli esiti dei giudizi di idoneità sono possibili ricorsi individuali, prodotti dagli interessati al Ministro entro 15 giorni dalla pubblicazione della lista in *Gazzetta Ufficiale*, nel merito del giudizio negativo attribuito dai commissari all'interessato, sui quali esprime parere obbligatorio il Consiglio universitario nazionale entro due mesi dal ricorso. Nei due mesi previsti la validità della lista è sospesa.

7. Candidati risultati idonei che non vengano chiamati dalle Università per l'intera durata di validità della lista di idoneità, possono presentare domanda nelle successive tornate di giudizi di idoneità. Candidati riconosciuti idonei per il ruolo di professore di II fascia, anche se non chiamati dalle Università, possono presentare domanda di idoneità alle tornate concorsuali di I fascia.

Art. 4.

(Chiamata da parte delle Università)

1. Ciascuna Università, nella propria autonomia, sulla base della propria programmazione scientifica e didattica, nonchè delle risorse finanziarie disponibili, bandisce entro il 31 marzo di ogni anno concorsi per la copertura dei posti vacanti di professore di ruolo di I e II fascia, per settori scientifico-disciplinari, indicando nel bando per ciascun ruolo le strutture scientifiche e didattiche di riferimento interessate, stabilite nei propri statuti.

2. La struttura di riferimento, entro il 31 luglio successivo, esamina i *curricula* e i giudizi individuali di idoneità presentati da candidati risultati idonei nelle tornate concorsuali nazionali di idoneità, avvalendosi del lavoro istruttorio di una commissione composta da tutti i docenti del settore scientifico-disciplinare presenti al suo interno, composta da non meno di tre mem-

bri; in difetto, la struttura interessata nomina docenti di settore affine. La struttura interessata delibera, nella composizione estesa fino alla fascia corrispondente interessata e con esclusione di altre componenti o rappresentanze, la chiamata dei candidati in numero pari ai posti disponibili.

Art. 5.

(Conferma nel ruolo di professore e valutazione periodica)

1. Dopo due anni di servizio, i professori sono sottoposti a conferma, che interviene su delibera del Consiglio di facoltà, previo parere vincolante del Consiglio del dipartimento di afferenza del docente e di una commissione costituita con i medesimi criteri di cui all'articolo 4, comma 2. La conferma nel ruolo è stabilita con decreto rettorale. In caso di esito sfavorevole, il docente può sottoporsi a giudizio di conferma dopo ulteriori due anni di servizio. In caso di ulteriore giudizio sfavorevole, l'interessato decade dal ruolo dei professori universitari.

2. La produttività scientifica dei professori universitari, unitamente ad una valutazione di qualità, efficacia ed efficienza della didattica costituiscono parte integrante di una valutazione triennale della produttività degli Atenei, sulla base di criteri prefissati dal Consiglio universitario nazionale. Lo stesso Consiglio universitario nazionale, sulla base dei risultati della valutazione, propone al Ministro parametri correttivi per la destinazione di risorse agli Atenei.

Art. 6.

(Norme in materia di concorsi per ricercatore universitario)

1. I concorsi per ricercatore universitario sono banditi dalle Università per settore scientifico-disciplinare nell'ambito dei posti disponibili. La prova d'esame consiste in una prova scritta nonchè nella valutazione

dei titoli scientifici e nella loro discussione.

2. La commissione concorsuale è composta da un professore di ruolo di I fascia nominato dal Consiglio di facoltà e da un professore associato e da un ricercatore sorteggiati a cura dell'Università tra coloro che appartengono al medesimo settore scientifico-disciplinare.

3. Dopo due anni di servizio i ricercatori sono sottoposti a conferma. Tale conferma interviene su delibera del Consiglio di facoltà, previa valutazione dell'attività scientifica, didattica ed organizzativa da parte di una commissione di tre membri nominata dal medesimo organo.

4. In prima applicazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il Ministero conferisce alle Università una dotazione di 2.000 nuovi posti da ricercatore, di cui non meno del 50 per cento devono essere riservati dagli Atenei a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca in materia affine al settore scientifico-disciplinare interessato. Le affinità sono stabilite dal Senato accademico. A partire dalla seconda applicazione della presente legge, ciascun Ateneo può liberamente bandire concorsi da ricercatore, per settori scientifico-disciplinari, su richiesta delle facoltà e dipartimenti, sulla base della propria disponibilità finanziaria o nell'ambito della dotazione nazionale di ruoli da ricercatore fornita dal Ministero. In sede di concorso per il ruolo di ricercatore, il titolo di dottore di ricerca in settore ritenuto attinente dalla commissione costituisce il 75 per cento del punteggio attribuibile ai titoli. A parità di punteggio finale, il titolo di dottore di ricerca costituisce elemento di priorità nella graduatoria.

Art. 7.

(Valutazione di efficienza delle Università)

1. Ogni tre anni viene disposta una valutazione dell'efficienza ed efficacia dei singoli Atenei, nelle sue articolazioni interne di facoltà e di dipartimenti.

2. La valutazione è effettuata riguardo alla didattica ed alla ricerca, su criteri prefissati dal Consiglio universitario nazionale in modo anche differenziato secondo le aree. Tali criteri debbono comunque comprendere l'entità della didattica effettuata e la qualità della medesima ed i risultati dell'attività di ricerca sia sotto il profilo quantitativo, che sotto il profilo qualitativo in relazione a *standards* internazionali.

3. I dati sulle attività delle Università sono trasmessi al Consiglio universitario nazionale.

4. In relazione ai risultati delle valutazioni, sono corrette le destinazioni delle risorse destinate agli Atenei. Il Consiglio universitario nazionale formula al riguardo le relative proposte al Ministro.

Art. 8.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le norme che contrastino con la presente legge.